



**KI GROUP S.P.A.**

---

**- PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE-**

---

## **Indice**

1	Premessa.....	3
2	Definizioni.....	3
3	Identificazione delle Parti Correlate.....	8
4	Istruttoria ed approvazione delle OPC .....	9
5	Comitato Parti Correlate.....	10
6	Presidi Equivalenti.....	11
7	Informazione al pubblico sulle OPC di Maggiore Rilevanza.....	11
8	Obblighi di tempestiva informazione al pubblico .....	13
9	Operazioni di società controllate, italiane o estere.....	13
10	Casi di esenzione .....	13
11	Responsabilità di controllo.....	15
12	Modifiche .....	16
13	Adozione della Procedura da parte delle società del Gruppo .....	16
	ALLEGATO A.....	17

## **1 Premessa**

La presente procedura per le operazioni con parti correlate (la **Procedura**) è volta ad individuare il procedimento relativo alla gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da Ki Group S.p.A. (la **Società**) direttamente o per il tramite di società controllate, al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale in seguito alla ammissione delle azioni della Società su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**AIM Italia**).

La Procedura è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 29 giugno 2016, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale (il **Regolamento Emittenti AIM Italia**) e dall'art. 10 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni (il **Regolamento 17221/2010**).

La Procedura è stata altresì predisposta sulla base delle Disposizioni (come *infra* definite).

La Procedura contiene la disciplina applicabile a due categorie di operazioni con parti correlate: (i) le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate (come *infra* definite) e (ii) le Operazioni di Minore Rilevanza con Parti Correlate (come *infra* definite), prevedendo specifiche disposizioni in merito all'istruttoria e all'approvazione delle stesse.

La Procedura non trova applicazione nei confronti di alcune categorie di operazioni con parti correlate (individuate all'Articolo 10), tra cui, *inter alia*, le Operazioni di Importo Esiguo (come *infra* definite) e le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, del comitato esecutivo.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni del Regolamento 17221/2010 (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia) e alle Disposizioni di volta in volta vigenti.

Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento 17221/2010 (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia) – in particolare con riferimento alle definizioni di “Operazioni con Parti Correlate”, “Operazioni di Maggiore Rilevanza” e “Parti Correlate”, – si intendono automaticamente incorporate nella presente Procedura, e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.

Fermo restando quanto previsto ai successivi paragrafi della presente Procedura, il principale responsabile della sua corretta e costante applicazione è il Consiglio di Amministrazione.

Resta comunque inteso che, in conformità all'art. 4, comma 6 del Regolamento 17221/2010, il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della presente Procedura ai principi del Regolamento 17221/2010, nonché sulla osservanza della Procedura stessa e ne riferisce all'Assemblea degli azionisti ai sensi dell'art. 2429, secondo comma, Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni degli altri organi sociali, valuta periodicamente con cadenza almeno triennale l'efficacia della Procedura e la necessità/opportunità di procedere ad una revisione della stessa.

## **2 Definizioni**

2.1 Ai fini della Procedura, i termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito specificato:

**Amministratori Indipendenti:** si intendono gli amministratori qualificati come indipendenti dalla Società ai sensi del paragrafo Definizioni, articolo 1, lettera (f) delle Disposizioni;

**Amministratori Non Correlati:** si intendono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate;

**Collegio Sindacale:** si intende il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica;

**Comitato Parti Correlate:** si intende il comitato composto ed operante secondo quanto previsto dall'Articolo 4 della Procedura;

**Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard:** indica le “*condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard*” come definite nel Regolamento 17221/2010 di volta in volta vigente<sup>1</sup>;

**Consiglio di Amministrazione:** indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica;

**Disposizioni:** indica le Disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A. nel 2012 ed applicabili alle società emittenti azioni ammesse alla negoziazione su AIM Italia;

**Delegati:** indica gli organi delegati che, a seconda dei casi, risultino competenti in relazione alla specifica OPC sulla base delle attribuzioni loro conferite in virtù di delibera consiliare;

**Funzione Responsabile:** si intende la funzione competente per la singola operazione con Parti Correlate secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società ovvero, in mancanza, l'organo o il soggetto delegato se non si avvale di alcuna struttura interna. Con specifico riferimento alle OPC compiute per il tramite di società controllate, la Funzione Responsabile è quella funzione della Società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la società controllata intende compiere;

**Indici di Rilevanza:** ai fini dell'individuazione delle OPC di Maggiore Rilevanza (come di seguito definite) ai sensi della Procedura, si applicano i seguenti indici di rilevanza:

(a) **indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'OPC e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell'OPC sono determinate, il controvalore dell'OPC è:

- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'OPC, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento

---

<sup>1</sup> Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento 17221/2010 definisce le “Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard” come condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

(CE) n. 1606/2002;

- (iii) per le OPC di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'OPC dipendono, in tutto o in parte, da grandezze non ancora note, il controvalore dell'OPC è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

- (b) **indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'OPC e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'OPC.

Per OPC di acquisizione o cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale dell'attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per OPC di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'OPC maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per OPC di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- (c) **indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale (consolidato, se redatto) pubblicato dalla Società. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo d'azienda acquisiti.

Per le finalità del cumulo di OPC di cui all'Articolo 7.2, la Società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici di cui sopra ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste nella definizione di OPC di Maggiore Rilevanza, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'Articolo 7.2 siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici di cui sopra e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, Borsa Italiana può indicare, su richiesta della Società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la Società comunica a Borsa Italiana le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative;

**Gruppo:** si intende la Società e le società incluse nel suo bilancio consolidato in quanto società controllate o collegate;

**Operazione con Parti Correlate o OPC:** si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse:

- (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- (b) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche, fatti salvi i casi di cui al successivo Articolo 10. Restano escluse dalla definizione di OPC quelle operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le scissioni in senso stretto di tipo proporzionale e gli aumenti di capitale in opzione);

**Operazioni di Importo Esiguo o OPC Esiguo:** si intendono le OPC, o le OPC realizzate in esecuzione di un disegno unitario, il cui controvalore annuo sia, per singola operazione o cumulativamente, uguale o inferiore ad Euro 50.000 e per le quali sia stato considerato quanto segue:

- (a) l'assenza di rischi apprezzabili per gli investitori; e
- (b) il fatto che tale OPC possa essere di "dimensione trascurabile" anche ove confrontata con i valori medi delle OPC concluse nei precedenti 3 esercizi;

**OPC di Maggiore Rilevanza:** si intendono:

- (a) le OPC per cui almeno uno degli Indici di Rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, superi il 5%;
- (b) le OPC con la società controllante quotata (se esistente), o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Società, qualora almeno uno degli Indici di Rilevanza risulti superiore a 2,5%.

La Società valuta se individuare soglie di rilevanza inferiori a quelle di cui sopra per operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale dell'emittente (ad esempio, cessione di attività immateriali quali marchi o brevetti);

**OPC di Minore Rilevanza:** si intendono tutte le OPC diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;

**OPC Ordinarie:** le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa<sup>2</sup> e della connessa attività finanziaria della Società e delle sue controllate.

La Società, al fine di valutare se un'operazione rientri nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o dell'attività finanziaria ad essa connessa, adotta i seguenti criteri generali:

- (a) oggetto dell'operazione: l'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta dal Gruppo costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;

---

<sup>2</sup> Ai fini della Procedura per "attività operative" si intende l'insieme delle principali attività generatrici di ricavi del Gruppo e di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie". L'"attività finanziaria" per poter essere considerata "ordinaria" deve essere accessoria allo svolgimento dell'attività operativa (es. non potranno considerarsi OPC Ordinarie i finanziamenti ottenuti per il compimento di operazioni non appartenenti all'attività operativa in quanto connessi all'attività di investimento).

- (b) ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività del Gruppo: la ripetizione regolare di un'operazione da parte della Società e/o delle sue controllate rappresenta un indice significativo della sua appartenenza all'attività ordinaria, in assenza di altri indici di segno contrario;
- (c) dimensione dell'operazione: un'operazione che rientra nell'attività operativa del Gruppo potrebbe non rientrare nell'ordinario esercizio di tale attività in quanto di dimensioni particolarmente significative;
- (d) termini e condizioni contrattuali: in particolare, si considerano di norma non rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario, anche se oggetto di perizie da parte di terzi;
- (e) natura della controparte: nell'ambito delle OPC è possibile individuare un sottoinsieme di operazioni che non rientrano nell'esercizio ordinario dell'attività operativa (o della connessa attività finanziaria) in quanto effettuate con una controparte che presenta caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta (es. cessione di un bene strumentale, classificato come attività non corrente posseduta per la vendita, ad una società controllata da un amministratore che non svolga attività nel settore in cui tale bene è utilizzato o che sia palesemente priva di un'organizzazione idonea ad impiegare tale bene);

**Parte Correlata:** un soggetto è parte correlata se:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate<sup>3</sup>, fiduciari o interposte persone:
  - (i) controlla<sup>4</sup> la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
  - (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole<sup>5</sup> su quest'ultima;

<sup>3</sup> Per chiarezza espositiva, si evidenzia che il Regolamento 17221/2010 definisce "Società Controllata" l'entità, anche senza personalità giuridica, controllata da un'altra entità.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'Allegato 1 delle Disposizioni, il "controllo" è definito come: "il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalla sua attività. Si presume che esista il controllo quanto il soggetto possiede, direttamente o indirettamente, attraverso proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo sussiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori, b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza dello statuto o di un accordo, c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo, d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo".

<sup>5</sup> Ai sensi dell'Allegato 1 delle Disposizioni, per "influenza notevole" si intende: "il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata; (d) l'interscambio di personale dirigente; (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali".

- (iii) esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti<sup>6</sup>;
- (b) è una società collegata<sup>7</sup> della Società;
- (c) è una *joint venture*<sup>8</sup> in cui la Società è una partecipante;
- (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche<sup>9</sup> della Società o della sua controllante;
- (e) è uno stretto familiare<sup>10</sup> di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata;

**Presidi Equivalenti:** indica i presidi indicati nell'Articolo 6 della presente Procedura da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della presente Procedura qualora – in relazione a una determinata OPC – non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le relative regole di composizione;

**Soci Non Correlati:** si intendono i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

### **3 Identificazione delle Parti Correlate**

3.1 La rilevazione della Parte Correlata viene effettuata attraverso un'autocertificazione, mediante la quale il soggetto destinatario della richiesta di informazioni inviata da parte della Società dichiara sotto la propria responsabilità di "essere" o "non essere" una Parte Correlata della Società.

3.2 Amministratori, sindaci, dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle società del Gruppo e i soggetti che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari:

- (a) controllano - anche congiuntamente con altri soggetti - la Società, ne sono controllati, o sono con essa sottoposti a comune controllo; o

---

<sup>6</sup> Ai sensi dell'Allegato 1 delle Disposizioni, il "controllo congiunto" è definito come: "la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica".

<sup>7</sup> Ai sensi dell'Allegato 1 delle Disposizioni, una "società collegata" è definita come: "un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole, ma non il controllo o il controllo congiunto".

<sup>8</sup> Ai sensi dell'Allegato 1 delle Disposizioni, una "joint venture" è definita come: "un accordo con cui due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto".

<sup>9</sup> Ai sensi dell'Allegato 1 delle Disposizioni, per "dirigenti con responsabilità strategiche" si intendono "quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa".

<sup>10</sup> Ai sensi dell'Allegato 1 delle Disposizioni, per "stretti familiari" di un soggetto si considerano "quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente".



- (b) detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima,

hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente, e comunque entro il 30° giorno di calendario dalla chiusura di ciascun esercizio sociale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni informazione utile a consentire la corretta valutazione circa la loro classificazione come Parti Correlate e circa l'individuazione di altri soggetti, qualificabili come Parti Correlate in virtù di legami di varia natura con essi.

3.3 Il Consiglio di Amministrazione tiene, anche attraverso apposita funzione aziendale, un elenco costantemente aggiornato delle Parti Correlate e rimette, in caso di dubbi e/o controversie, al Collegio Sindacale l'individuazione di eventuali Parti Correlate. Ai fini delle verifiche sulla sussistenza o meno di una Parte Correlata, il predetto elenco è messo a disposizione del consiglio di amministrazione e delle eventuali funzioni aziendali preposte delle società controllate.

#### **4 Istruttoria ed approvazione delle OPC**

4.1 Ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 Regolamento Emittenti AIM Italia e dell'art. 10 del Regolamento 17221/2010, la Società si avvale della facoltà di applicare alle OPC di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le OPC di Minore Rilevanza di cui ai successivi paragrafi. Pertanto, la disciplina di cui al presente Articolo 4 troverà applicazione sia con riferimento alle OPC di Maggiore Rilevanza sia con riferimento alle OPC di Minore Rilevanza.

4.2 L'approvazione delle OPC spetta ai Delegati, in conformità alle deleghe attribuite, ovvero al Consiglio di Amministrazione o dell'assemblea se tali operazioni ricadono in una tipologia di operazioni che, per legge, statuto o delibera consiliare, spettino alla loro rispettiva competenza. Nel caso in cui non vi siano Delegati, la competenza per l'approvazione delle OPC spetta al Consiglio di Amministrazione. I Delegati possono sempre sottoporre all'approvazione dell'organo amministrativo le OPC rispetto alle quali risulterebbero competenti.

4.3 In ogni caso, le OPC sono approvate previo parere non vincolante del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

4.4 Al fine di consentire al Comitato Parti Correlate di rilasciare un parere motivato in materia:

- (i) la Funzione Responsabile dovrà fornire con congruo anticipo all'organo competente a deliberare sull'OPC e al Comitato Parti Correlate informazioni complete e adeguate in merito all'OPC. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare almeno l'indicazione della Parte Correlata, la natura della correlazione, l'oggetto, il corrispettivo previsto e gli altri principali termini e condizioni dell'OPC, la tempistica prevista, le motivazioni sottostanti l'OPC nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue controllate;
- (ii) qualora il Comitato Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società, nei limiti di un ammontare massimo di spesa pari a Euro 50.000 per singola OPC. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. Gli esperti indipendenti non correlati possono essere chiamati ad esprimere un parere e/o una perizia, a seconda dei casi, sulle condizioni economiche e/o sugli aspetti tecnici e/o sulla legittimità delle OPC medesime.

4.5 Il Comitato Parti Correlate dovrà rilasciare in tempo utile per l'approvazione dell'OPC il

proprio parere e dovrà fornire tempestivamente all'organo competente a decidere l'approvazione dell'OPC un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'OPC da approvare. Tale informativa dovrà riguardare almeno l'indicazione della Parte Correlata, la natura della correlazione, l'oggetto, il corrispettivo previsto e gli altri principali termini e condizioni dell'OPC, la tempistica prevista, le motivazioni sottostanti l'OPC nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue controllate. Il Comitato Parti Correlate dovrà inoltre trasmettere all'organo competente a decidere l'OPC anche gli altri eventuali pareri rilasciati in relazione all'OPC.

- 4.6 Nel caso in cui l'OPC sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, i verbali delle deliberazioni di approvazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'OPC nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di non condividere il parere del Comitato Parti Correlate dovrà debitamente specificare le ragioni di tale non condivisione.
- 4.7 Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di statuto, le OPC siano di competenza dell'assemblea dei soci o debbano essere autorizzate da quest'ultima, nella fase delle trattative, nella fase dell'istruttoria e nella fase dell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, troveranno applicazione le precedenti disposizioni del presente Articolo 4.
- 4.8 Qualora l'organo amministrativo intenda sottoporre all'Assemblea l'OPC di Maggiore Rilevanza malgrado il parere contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal Comitato Parti Correlate, l'OPC non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'OPC, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto (e fermo quanto previsto dagli artt. 2368, 2369 e 2373 del codice civile).
- 4.9 Successivamente alla decisione dell'organo competente in ordine all'OPC, quest'ultimo comunica senza indugio l'esito di tale deliberazione alla Funzione Responsabile.
- 4.10 I Delegati o l'organo amministrativo (a seconda dei casi), con periodicità almeno trimestrale, riferiscono in merito all'esecuzione delle OPC, e forniscono tutta la documentazione necessaria ad una chiara rappresentazione delle OPC stesse all'organo amministrativo (nel caso dei Delegati), al Collegio Sindacale e al Comitato Parti Correlate in merito all'esecuzione delle OPC. In particolare, per ogni singola OPC devono essere fornite almeno le seguenti informazioni: (i) la controparte con cui ciascuna operazione è stata posta in essere; (ii) una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna operazione; (iii) le motivazioni di ciascuna operazione e gli interessi ad essa collegati nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.
- 4.11 Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle OPC influenzate da tale attività i pareri previsti dal presente Articolo 4 recano puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola OPC.

## **5 Comitato Parti Correlate**

- 5.1 Il Comitato Parti Correlate, costituito da 3 Amministratori Non Correlati e non esecutivi, almeno 1 dei quali indipendente, è nominato dall'organo amministrativo della Società e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
- 5.2 I componenti del Comitato Parti Correlate sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica OPC, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti di cui al successivo Articolo 6.

5.3 Le decisioni del Comitato Parti Correlate possono tenersi anche per teleconferenza o per procedura scritta. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto, da parte della maggioranza dei membri del Comitato Parti Correlate, di un unico documento. Il procedimento deve concludersi entro 3 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

## **6 Presidi Equivalenti**

6.1 Nel caso in cui uno o più membri del Comitato Parti Correlate risultino Parte Correlata rispetto ad una determinata OPC su cui il Comitato Parti Correlate sia chiamato ad esprimersi, e comunque in ogni caso in cui non sia possibile costituire un Comitato Parti Correlate secondo le regole di composizione di cui all'Articolo 5.1, devono essere adottati, nell'ordine, i seguenti presidi equivalenti:

- (i) qualora uno dei membri del Comitato Parti Correlate risulti Parte Correlata, la decisione del Comitato Parti Correlate è adottata a maggioranza dai restanti membri non correlati del Comitato Parti Correlate, a condizione che almeno uno di questi sia un Amministratore Indipendente; ovvero
- (ii) la decisione di cui al precedente Articolo 5 è adottata, a maggioranza, dal Collegio Sindacale, purché tutti i suoi componenti non siano, con riferimento alla specifica OPC, Parti correlate. Qualora uno o più componenti del Collegio Sindacale abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'OPC, devono darne notizia agli altri sindaci precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; ovvero
- (iii) nel caso in cui il presidio di cui al precedente punto (ii) non possa trovare applicazione, la decisione di cui al precedente Articolo 5 è adottata da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

## **7 Informazione al pubblico sulle OPC di Maggiore Rilevanza**

7.1 In occasione di OPC di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate dalla Società, la Società predispone, ai fini e per gli effetti di cui all'Art. 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia - un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3 delle Disposizioni (di cui si riporta il contenuto all'Allegato A alla presente Procedura) (il **Documento Informativo**).

7.2 La Società predispone il Documento Informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, essa concluda con una medesima Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come OPC di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, gli Indici di Rilevanza. Ai fini della cumulabilità rileveranno anche le operazioni compiute da società controllate mentre non si considereranno le operazioni eventualmente escluse ai sensi dell'Articolo 10 della presente Procedura.

7.3 Fermo quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento Emittenti AIM Italia, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, e con le ulteriori modalità indicate nell'articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM, entro sette giorni dall'approvazione dell'OPC di Maggiore Rilevanza da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o

di autorizzazione assembleare, il medesimo Documento Informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo pubblicato ai sensi del presente Articolo 7, la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, una nuova versione del documento. La Società può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

- 7.4 Nell'ipotesi in cui il superamento degli Indici di Rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni previsto dall'Articolo 7.2 che precede, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento dell'Indice di Rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento degli Indici di Rilevanza siano compiute da società controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.
- 7.5 La Società impartisce le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del Documento Informativo. Le società controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.
- 7.6 Nei termini previsti dai precedenti Articoli 7.3 e 7.4, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo o sul sito internet, gli eventuali pareri di Amministratori Indipendenti e di esperti indipendenti. Con riferimento ai pareri di esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 3 delle Disposizioni, motivando tale scelta.
- 7.7 Qualora, in relazione ad un'OPC di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli artt. 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti AIM Italia, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dall'Articolo 7.1 che precede e dai medesimi artt. 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti AIM Italia. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. La Società, nell'ipotesi in cui pubblichi le informazioni di cui al presente Articolo 7.7 in documenti separati, può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.
- 7.8 La Società fornisce informazioni, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:
- (a) sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
  - (b) sulle altre eventuali singole OPC, come definite ai sensi dell'articolo 2427, comma 2, c.c., concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società stessa;
  - (c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle OPC descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.
- 7.9 Ai fini del precedente Articolo 7.8, l'informazione sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi degli Articoli 7.1, 7.2 e 7.6, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

7.10 Qualora per qualsiasi motivo non sia stato trasmesso apposito comunicato stampa al mercato in ragione di OPC eseguite e/o approvate in presenza di parere negativo del Comitato Parti Correlate, deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo delle OPC approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito internet della Società.

## **8 Obblighi di tempestiva informazione al pubblico**

8.1 Qualora una OPC sia soggetta agli obblighi di informativa *price sensitive* di cui all'art. 11 del Regolamento Emittenti AIM Italia e pertanto debba essere comunicata al mercato ai sensi e per gli effetti della "Procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate" della Società, in aggiunta alle informazioni da pubblicarsi ai sensi di tale procedura, il comunicato da diffondere al pubblico dovrà includere le seguenti informazioni:

- (a) l'indicazione della controparte dell'OPC ed una descrizione della natura della correlazione esistente;
- (b) la denominazione ovvero il nominativo della Parte Correlata;
- (c) l'indicazione dell'eventuale superamento degli Indici di Rilevanza previste per le OPC di Maggiore Rilevanza ed indicazione dell'eventuale successiva pubblicazione del Documento Informativo;
- (d) l'indicazione della procedura seguita per l'approvazione dell'OPC e se la stessa rientri tra le operazioni escluse di cui all'Articolo 10 che segue;
- (e) l'eventuale approvazione dell'OPC nonostante il parere contrario del Comitato per le Operazioni Parti Correlate.

## **9 Operazioni di società controllate, italiane o estere**

9.1 La Società controllante riceve tempestivamente dalle controllate italiane ed estere tutte le informazioni necessarie a consentire l'identificazione delle Parti Correlate e la natura delle operazioni dalle stesse compiute. Ciò anche al fine di adempiere agli obblighi informativi previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

9.2 Nel caso in cui la Società esamini preventivamente o approvi, con qualsiasi modalità e indipendentemente da una delibera espressa, OPC alla Società, poste in essere da società controllate, italiane o estere, si applicano - in quanto compatibili - le previsioni contenute nell'Articolo 4 che precede.

## **10 Casi di esenzione**

10.1 La Procedura non si applica:

- (a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, comma 1, c.c., relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ove nominato) e alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, c.c.;

- (b) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 c.c., relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- (c) alle OPC di Importo Esiguo;
- (d) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea e alle relative operazioni esecutive;
- (e) fermi restando gli obblighi di cui all'Articolo 8 della presente Procedura, ove applicabili, alle deliberazioni (diverse da quelle di cui al precedente paragrafo (a)) in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
  - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
  - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
  - (iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
  - (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- (f) alle OPC Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, fatti salvi gli obblighi di cui al successivo Articolo 10.2 in caso di OPC Ordinarie di Maggiore Rilevanza;
- (g) alle OPC con o tra società controllate (anche congiuntamente) dalla Società, nonché le OPC con società collegate alla Società, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'OPC non vi siano interessi (qualificati come significativi ai sensi del successivo Articolo 10.3) di altre Parti Correlate della Società;
- (h) alle OPC urgenti, in conformità alle previsioni di cui al successivo Articolo 10.4 nonché dello Statuto della Società.
- (i) fatto salvo quanto previsto nell'Articolo 7, alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

10.2 Ai fini dell'esenzione di cui all'articolo 10.1(f) che precede in relazione alle OPC Ordinarie di Maggiore Rilevanza, la Società adempie agli obblighi informativi previsti dall'articolo 11 del Regolamento Emittenti ed indica nella relazione sulla gestione, intermedia ed annuale, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle OPC di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nella suddetta lettera (f).

10.3 Ai fini dell'esenzione di cui all'articolo 10.1 (g) che precede, gli interessi sono ritenuti significativi dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle indicazioni fornite da Consob nella Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 (e nelle successive comunicazioni della Consob), fermo restando che non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o le società collegate e fermo restando che, in ogni caso, si considerano significativi:

- (a) gli interessi sussistenti nel caso di condivisione di uno o più dirigenti con

responsabilità strategiche, qualora tali dirigenti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o di remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate del Gruppo con le quali l'operazione è posta in essere;

- (b) gli interessi del soggetto che controlla la Società, laddove la partecipazione da esso detenuta (anche indirettamente) nella società controparte dell'OPC, controllata da, o collegata a, la Società, abbia un peso effettivo superiore a quello della partecipazione che lo stesso detiene nella Società.

10.4 L'esenzione di cui all'Articolo 10.2(h) che precede (i.e., le OPC urgenti) è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni, ove espressamente consentito dallo Statuto della Società:

- (a) l'operazione non deve essere di competenza dell'assemblea, né deve essere da questa autorizzata;
- (b) per le OPC di Maggiore Rilevanza, rimangono fermi gli obblighi informativi previsti dall'art. 11 del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- (c) qualora l'OPC da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo (ove costituito), il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
- (d) le OPC devono essere successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante, adottata dalla prima assemblea ordinaria utile;
- (e) l'organo che convoca l'assemblea tenuta a deliberare ai sensi della precedente lettera (d) deve predisporre una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- (f) il Collegio Sindacale deve riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (g) la relazione e le valutazioni di cui alle lettere (e) e (f) che precedono devono essere messe a disposizione del pubblico (almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea di cui alla lettera (d) che precede) presso la sede sociale e con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia. Tali documenti possono essere contenuti nel Documento Informativo di cui all'Articolo 7;
- (h) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea di cui alla lettera (d) che precede, dovranno essere messe a disposizione del pubblico (con le modalità indicate nell'articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia) le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

10.5 Le esclusioni sopra indicate sono senza pregiudizio per gli obblighi di informazione al pubblico individuati dall'art. 11 del Regolamento Emittenti AIM Italia, ove applicabile.

## **11 Responsabilità di controllo**

Il Collegio Sindacale della Società ha la responsabilità di vigilare:

- (a) sulla conformità della Procedura ai principi indicati nel Regolamento 17221/2010 e nelle Disposizioni; e

- (b) sulla osservanza e corretta applicazione della Procedura, e ne riferisce all'assemblea in conformità all'art. 2429, comma 2, c.c..

## **12 Modifiche**

La presente Procedura potrà essere modificata solo per iscritto e nel rispetto del procedimento indicato dall'art. 1, comma 3, delle Disposizioni di volta in volta vigenti.

## **13 Adozione della Procedura da parte delle società del Gruppo**

La Procedura e tutte le successive modifiche ed integrazioni trovano applicazione, per quanto di specifica competenza, anche presso tutte le altre società del Gruppo che le recepiscono con delibera nei rispettivi organi amministrativi.



## ALLEGATO A

### DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

#### 1. AVVERTENZE

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata descritta nel documento informativo.

#### 2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione.

2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'operazione. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni simili. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:

- gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
- le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e (i) la società emittente, (ii) i soggetti che controllano l'emittente, le società controllate dall'emittente o soggette a comune controllo con quest'ultima, (iii) gli amministratori delle società di cui ai punti (i) e (ii), prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;
- i termini e l'oggetto del mandato conferito agli esperti;
- i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.

Indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi, ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:

- evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;
- evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;
- indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;
- indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;
- indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;
- ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;
- indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza dell'emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

- 2.5. Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili.
- 2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.
- 2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE.
- 2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali

dissensi o astensioni. Indicare che gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della società.

- 2.9. Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.